

Roma,

Avv. Giuseppe Fortuna
Via Val D'Aosta n. 98
00141 Roma

Trasmesso a mezzo pec:
avv.giuseppafortuna@legalmail.it

OGGETTO: Accesso civico generalizzato. Seconda richiesta di riesame ai sensi dell'art. 5, comma 7, del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Il 20 febbraio u.s., è pervenuta presso gli Uffici Centrali dell'Agenzia delle entrate la Sua richiesta di ulteriore riesame dell'istanza di accesso civico (ex art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 33/2013) del 15 novembre 2017, relativa ai dati numerici sulla partecipazione dei Comuni di sette Regioni all'accertamento tributario.

Tale nuova richiesta trae origine dal fatto che nei documenti già inviati in occasione del riscontro alla prima istanza di riesame non sono presenti alcuni dati di interesse.

Al riguardo, è opportuno anzitutto evidenziare che lo Scrivente ha già valutato la Sua istanza di riesame procedendo al puntuale e tempestivo riscontro della medesima con nota n. 27348 del 1/2/2018. Il citato D.lgs. n. 33/2013 non prevede ulteriori possibilità di riesame da parte del Responsabile della Trasparenza. Come per altro già evidenziato in sede di riscontro alla Sua prima richiesta di riesame, avverso l'atto di risposta all'istanza di riesame è possibile esclusivamente adire il Giudice Amministrativo ai sensi dell'art. 116 del Codice del processo amministrativo.

Pur risultando, pertanto, la Sua ulteriore istanza di riesame irricevibile, preme evidenziare che i dati da Lei indicati (numero di segnalazioni che hanno dato luogo ad accertamenti tributari; numero di segnalazioni esaminate che non hanno dato luogo ad accertamenti tributari; numero di segnalazioni non ancora esaminate dall'Agenzia delle entrate) non sono acquisibili in via diretta dall'Agenzia ma dovrebbero essere ricavati attraverso l'apposito studio e predisposizione di algoritmi di ricerca, verifica e filtro dei dati e relativa collazione degli stessi. Per fornire i predetti dati, pertanto, l'Agenzia dovrebbe effettuare un'attività di elaborazione delle informazioni presenti agli atti d'ufficio. A tale riguardo l'ANAC, con la Delibera n. 1309 del 28/12/2016, ha precisato che *“l'amministrazione non ha l'obbligo di rielaborare i dati ai fini dell'accesso generalizzato, ma solo a consentire l'accesso ai documenti nei quali siano contenute le informazioni”*. La puntuale acquisizione ed elaborazione dei dati richiesti, infatti, assorbirebbe una quantità rilevante di risorse, tale da non trovare alcuna giustificazione.

Con riferimento alla Sua originaria istanza di accesso civico generalizzato, quindi, l’Agenzia ha già fornito tutti i dati che, in stretta ottemperanza alla disposizioni di legge e alle indicazioni dell’ANAC, era possibile rendere disponibili.

Cordiali saluti.

Leonardo Zammarchi

Firmato digitalmente

Un originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente